

CAMERA DEI DEPUTATI N. 354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PES, BOCCUZZI, CARELLA, D'INCECCO, GRASSI, MARTELLA,
MURA, GIOVANNA SANNA, SCALFAROTTO, VALERIA VALENTE**

Modifiche all'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti l'attribuzione alle regioni delle competenze in materia di procedure autorizzatorie relative agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare

Presentata il 19 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente i progetti di impianti di produzione di energia elettrica mediante fonte eolica in mare aperto (*offshore*) sono inquadrati, sotto il profilo normativo, in un contesto che pone le regioni e le autonomie locali in un ambito decisamente di secondo piano.

Infatti essi necessitano fondamentalmente di:

1) concessione demaniale marittima (articoli 5 e 58 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952) mediante procedimento pubblico e valutazione di eventuali osservazioni (articolo 18 del citato regolamento) di competenza statale;

2) giudizio positivo al termine del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) (articoli 19 e seguenti, e allegato II alla parte seconda, numero 7-*bis*), del decreto legislativo n. 152 del 2006) di competenza statale;

3) autorizzazione unica per la produzione di energia elettrica (in particolare articoli 3, 4 e 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003) di competenza statale;

4) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) che ha sostituito la dichiarazione di inizio attività (DIA), il permesso di costruire, testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 380 del 2001) e la dichiarazione unica autocertificativa di avvio di attività produttive (DUAAP) (legge regionale della Sardegna n. 3 del 2008) per le opere connesse di rilievo urbanistico-edilizio di competenza comunale;

5) autorizzazione paesaggistica (codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) per le opere connesse di rilievo paesaggistico-ambientale di competenza concorrente statale e regionale.

I procedimenti principali per i loro effetti « a caduta » sugli ulteriori procedimenti abilitativi sono certamente quelli relativi al rilascio della concessione demaniale marittima e alla VIA, per le quali le competenze amministrative regionali, comprese quelle delle regioni ad autonomia speciale, sono attualmente limitate alla fornitura di pareri non vincolanti.

Non è solo una mera ipotesi di scuola l'eventuale rilascio di autorizzazioni definitive in favore di impianti in distonia con gli atti di pianificazione paesaggistica regionali o con gli strumenti di programmazione energetica regionali. Sono, infatti, numerosi i progetti per la realizzazione di impianti eolici *offshore* recentemente pre-

sentati al di fuori di ogni riscontrata necessità di produzione di energia e di alcun atto di pianificazione.

Tenendo, quindi, ferme le competenze statali sul mare territoriale, è però necessario ricondurre a una più adeguata competenza regionale il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Attualmente l'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica) prevede la competenza statale per il procedimento di VIA relativo ai progetti di centrali eoliche *offshore*, avendo introdotto il numero « 7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare » nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente i procedimenti di competenza statale.

La presente proposta di legge punta al conferimento della competenza alle regioni litoranee, introducendo la relativa disposizione, recata dalla nuova lettera *c-ter*), nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente i procedimenti di competenza regionale e delle province autonome.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero 7-*bis*) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente:

« *c-ter*) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare, il cui procedimento è di competenza delle regioni litoranee prospicienti il sito di progetto ».

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

4. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

€ 1,00



17PDL0002470